

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Corvino Linda




IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Antonio Esposito

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 26-7-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla pubblicazione la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Bracigliano, li 26-7-2012
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Ciriaco Rescigno




ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva:

- per avvenuta pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 3, del T.U.E.L (D.Lgs.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs.267/2000).

Bracigliano, li 26-7-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
F.to dott.ssa Maria Santaniello



La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bracigliano, li 26-7-2012
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
dott.ssa Maria Santaniello



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

Copia del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro pubblicazioni n. 436 del 26-7-2012

Delibera n. 13 **OGGETTO: Determinazione aliquota IMU anno 2012**

Seduta del

09/07/12

L'anno **duemiladodici** il giorno **nove** del mese di luglio alle ore **18,55** nella sala delle adunanze consiliari presso la Sede Municipale, previa consegna degli avvisi di convocazione, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria e in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Presente	Assente	Cognome e nome	Presente	Assente
Rescigno Antonio	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	Iuliano Giovanni	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)
De Leo Agostino	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	Albano Ferdinando	(<input type="checkbox"/>)	(<input checked="" type="checkbox"/>)
Campanella Anna	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)	Siniscalchi Maria	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)
Cardaropoli Claudio	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Cardaropoli Giovanni	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Corvino Linda	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Moccia Domenico	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			
Moccia Gerardo	(<input checked="" type="checkbox"/>)	(<input type="checkbox"/>)			

La D.ssa Linda Corvino - Presidente del Consiglio Comunale - assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale degli intervenuti invita il Consiglio a trattare il presente argomento iscritto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e balizzazione il Segretario Comunale, dott. Antonio Esposito.

Il Sindaco relaziona sull'argomento.

Il Consigliere Iuliano, a nome del gruppo di minoranza, afferma di essere molto critico sulle scelte effettuate in materia di IMU, in quanto anche in campagna elettorale ha sostenuto la necessità di non imporre sacrifici alla popolazione.

Certamente, la riduzione dei trasferimenti erariali rende difficoltosa la chiusura del bilancio. Avrebbe preferito che si riducesse l'aliquota sulla prima casa, allo 0,2, lasciando invariata quella sulla seconda, allo 0,76. Si sarebbe, al più, rinunciato ad introitare 10.000 Euro, recuperandoli con una riduzione di pari importo del capitolo relativo alle indennità degli Amministratori.

Il Sindaco precisa che la proposta del Consigliere Iuliano non è praticabile, in quanto i numeri dallo stesso prospettati, nei fatti, non sono come li ha descritti. Alla prova dei fatti, per questo motivo, paragonarli alle indennità degli Amministratori non è fondato. Lo Stato ha comunicato che con le aliquote base si sarebbero avuti 230.000 euro per la seconda casa e 33.000 euro per la prima casa. Sono state previste le medesime entrate dell'ICI. L'incidenza è tra i 20 e 30 euro all'anno per famiglia.

D'altra parte, bisogna fare i conti con la realtà, anche per le uscite. Ad esempio, il debito riconosciuto di 200.000 euro per il Palazzo De Simone. Non è realmente finanziato.

Alle 19,36 si allontana dall'aula il Consigliere Cardaropoli Claudio, che rientra subito dopo.

Inoltre, prosegue, nel 2012 vi è stata una riduzione di trasferimenti per 200.000 euro, per cui non ci si può permettere di gestire il bilancio con poste di difficile attuazione. C'è il problema dei tagli boschivi, quello dei fondi ex lege 219, come già accennato dal Consigliere Cardaropoli Giovanni. Sono queste le cose con le quali, a breve, ci si dovrà confrontare. Per questi motivi, ritiene non attuabile la proposta del Consigliere Iuliano. L'Amministrazione sta operando costantemente in anticipazione di cassa, essendo le entrate già state spese. La proposta di Iuliano è demagogica, questa è una Amministrazione responsabile, che non vuole certamente far pagare più tasse ai bracciglianesi.

Il Consigliere Iuliano dichiara di essere il primo ad impegnarsi per portare avanti i conti del Comune, che non si è mai, per fortuna, trovati in situazioni al limite del dissesto. Ciò è dovuto a scelte oculate del passato, operate da tutti. Per quanto riguarda i fondi 219, dà la piena disponibilità a capire meglio la vicenda, perchè si tratta di una questione di interpretazione. Si lavorerà con spirito collaborativo nell'interesse del Comune. Intende specificare che la sua proposta prevede già la copertura, che si ottiene con la riduzione delle indennità degli amministratori fino alla concorrenza dell'IMU sulla prima casa.

Il Sindaco evidenzia l'utilità di portare a conoscenza del Consiglio le modalità di applicazione dell'IMU nei paesi limitrofi: Castel San Giorgio riduzione sulla prima casa ma il 10,60 sulla seconda, che è il massimo. Siano 4 e 10,60, Fisciano 5 e 8,50, Mercato San Severino 4 e 10,60. Il Comune di Braccigliano ha lasciato l'aliquota come l'ICI di due anni fa. Questo vuol dire che, guardando alle caratteristiche del patrimonio immobiliare di Braccigliano, forse la nostra imposta è quella che grava di meno.

D'altra parte, se a dicembre si potranno fare valutazioni diverse, l'Amministrazione è pronta a ridurre l'aliquota. Per quanto riguarda le indennità, ritiene che chi amministra e lavora debba avere un corrispettivo, chi, invece, amministra senza lavorare concretamente non dovrebbe avere neanche il gettone.

I L CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto l'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012 n. 44;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed, in particolare, gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Considerato che il gettito dell'Imposta Municipale Propria risulta molto difficile da stimare ed è ancora suscettibile di modifiche in quanto potranno essere ritoccati i parametri generali dell'imposta con decreto della Presidenza del Consiglio da emanare entro il prossimo 31 luglio;

Atteso che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visti, inoltre, i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze e dallo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;- Preso atto che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

Dato atto che, per i fabbricati iscritti in catasto, il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 60 (elevato a 65 dall' 1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

Visto l'art. 27 - comma 8 - della L. 28/12/2001, n. 448, ove ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 nel modo seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

"169. Gli enti locali deliberano le tare e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. "

Dato atto che con delibera di G.C. n. 72 del 05/06/2012 sono state stabilite, quale proposta al Consiglio Comunale, le misure di aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012;

Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 (Federalismo fiscale municipale);

Visto il D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14/09/2011 n. 148;

Vista la Legge n. 183/2011 - Legge di Stabilita' 2012;

Visto il D.L. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011, n. 214 (Manovra Monti);

Visto il D.L. Mille proroghe n. 216 del 29/12/2011;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, con il quale è stato differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali;

Dopo l'ampia discussione sopra riportata, si passa alla votazione.

Il presidente invita il Consigliere Iuliano a formalizzare la proposta di emendamento che lo stesso intende presentare, per poterla porre in votazione.

Il Consigliere Iuliano propone il seguente emendamento:

Riduzione per la 1^ Casa allo 0,2 per mille

Per tutti gli altri immobili 0,76 per mille. L'emendamento trova copertura finanziaria nella corrispondente riduzione del capitolo delle indennità di carica per gli amministratori

Il Presidente fa votare l'emendamento che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli 2 (Iuliano e Siniscalchi) - Voti contrari 8

Si passa a votare la proposta depositata dalla maggioranza

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 e contrari n. 2 (Iuliano e Siniscalchi), su n. 10 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di stabilire, per quanto in premesso specificato, le seguenti misure di aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - Aliquota dello 0,5 per mille;

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI - Aliquota dello 0,86 per mille.

2) Di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative pertinenze;

3) Di dare atto, altresì:

che la detrazione di cui al punto che precede, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

che la suddetta detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D. Lgs. n. 504/92 ("coniugi separati"), secondo le modalità dallo stesso previste;

che la suddetta detrazione si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, condizione che non risulti locata;

che la suindicata detrazione è maggiorata di 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00), non può superare l'importo massimo di Euro 400,00;

che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore

Con separata votazione, co voti favorevoli 8 e contrari 2 (Iuliano e Siniscalchi), su 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.